

LE NUOVE TECNOLOGIE E IL FUTURO DEL DIRITTO PUBBLICO INTRODUZIONE

di Serena Quattrocolo
(*Professore ordinario di diritto processuale penale
Università del Piemonte Orientale*)

I contributi pubblicati qui di seguito sono parte delle relazioni presentate in un panel del secondo convegno organizzato dalla sezione italiana dell'Icon-s (International Society of Public Law), svoltosi a Firenze, il 22 e 23 novembre 2019. Gli autori di questi contributi hanno organizzato un panel dedicato alle implicazioni delle tecnologie digitali, invitandomi cortesemente a presentarlo, per via degli studi che sto svolgendo da tempo. Con grande piacere ho presentato, allora, il gruppo di lavoro al pubblico fiorentino e ne introduco, oggi, i contributi che raccolgono e rielaborano i temi presentati durante il convegno. Per questa ragione, tali contributi non sono confluiti nella sezione Convegni, bensì in quella dedicata alla Nuove tecnologie, sottoposta a *peer review*.

Gli scritti che seguono affrontano alcuni tra i numerosi profili di interazione tra la rivoluzione digitale in corso e il procedimento penale che, anche per la sua insuperabile carica rituale (o ritualistica, se si vuole), si mostra meno recettivo di altri contesti al recepimento dei frutti del progresso tecnologico. In particolare, sono qui oggetto di analisi tre aspetti di speciale rilevanza, anche in ragione del loro rapporto con recenti fatti di cronaca.

Nel primo contributo, Francesca Palmiotto affronta, infatti, la preoccupante vicenda legata ad Exodus, il *malware* commissionato e utilizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per finalità di captazione di conversazioni. Come tutti i lettori ricorderanno, un raro esempio di intrusione nella sfera di riservatezza di individui in ogni modo estranei a procedimenti penali, ben al di fuori delle garanzie stabilite dalla legge. Lo scritto prende spunto dalla nota e distopica vicenda per guidare il lettore all'approfondimento del tema dell'opacità algoritmica, che contraddistingue tutti i software basati su *black boxes*, ovvero procedure standardizzate delle quali, però, non è possibile (per varie ragioni) conoscere e comprendere il funzionamento, con conseguente impossibilità di verifica *ex post* della correttezza dei risultati. Tema di elezione delle ricerche dell'autrice, il problema dell'assenza di trasparenza di certi modelli computazionali si salda all'altrettanto complesso dato della inesplicabilità dei risultati di alcuni processi computazionali: trasparenza e giustificabilità devono essere, infatti, due qualità interconnesse, ma diverse, di tutti i software, e soprattutto di quelli che producono dati da utilizzare nel procedimento penale.

Nel secondo contributo, Ernestina Sacchetto esplora alcuni aspetti del mondo legato alla più moderna biometria. Sulla scia degli studi e delle esperienze di Giovanni Gasti, che agli inizi del XX secolo aveva messo in luce l'importanza del corpo umano come mezzo di prova nel processo penale, la moderna biometria ha attraversato l'era della profilazione del d.n.a. per arrivare a produrre sofisticati sistemi digitali di identificazione antropometrici, la cui

compatibilità con i principi fondamentali del nostro ordinamento e con le regole del nostro processo penale è tutta da verificare. Sullo sfondo, anche qui, di recenti casi investigativi, in cui sono stati impiegati software di riconoscimento facciale, l'autrice riassume gli esiti dei propri studi, che mirano a indagare quanto le caratteristiche tecniche di questi innovativi strumenti incidano sui valori della riservatezza e della libera autodeterminazione dei soggetti, protetti dal nostro ordinamento, nel sempre difficile discrimine tra dimensione investigativa e impiego processuale dei suoi esiti.

Nel terzo contributo, Alessandro Rosanò illustra nuovi, interessanti scenari di cooperazione penale infraeuropea, legati alla circolazione delle prove digitali. Tale profilo, infatti, è da tempo oggetto di specifica attenzione da parte del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione, con il costante interessamento anche del Parlamento europeo. In particolare, la consultazione pubblica lanciata dal Consiglio e la proposta di regolamento sugli ordini di produzione e conservazione delle prove digitali rappresentano le due iniziative più rilevanti nell'ambito dell'Area di Libertà, Sicurezza e Giustizia dell'Unione Europea, riguardo alle prove digitali. Sulla scorta dell'approfondita conoscenza del settore della cooperazione giudiziaria penale europea, l'autore mette in luce pregi e difetti delle ricordate iniziative, con particolare attenzione al significato che la scelta della Commissione di procedere con una proposta di regolamento – in un'area, quella probatoria, in cui fino ad ora si è agito con direttive – può significare sul piano dei rapporti con gli Stati membri. Certo, già a prima lettura ne emerge una fortissima spinta verso l'armonizzazione, auspicata dalla Commissione proprio in materia di circolazione delle prove digitali.

L'insieme dei contributi qui raccolti – così come le ricchissime giornate del convegno ICON-S, in cui essi sono stati presentati – mette opportunamente in luce l'ampiezza e la peculiarità delle questioni poste dall'innesto della rivoluzione digitale nella giustizia penale. Questioni che non vanno più trattate come una dimensione collaterale del processo penale, ma poste al centro dell'attenzione degli operatori, che le devono affrontare con lo stesso rigore con cui sono trattati i temi classici e più comuni del lavoro del penalista. Certo, occorre anche uno strumentario nuovo – arricchito di conoscenze non strettamente giuridiche, di una buona dose di coraggio per avventurarsi in praterie per lo più sconosciute – e i contributi che seguono rappresentano certamente un utile avvio su tale strada.